

**Comunità Montana Partenio - Vallo Di Lauro
Corso Partenio n. 10
83015 Pietrastornina (Av)**

STATUTO COMUNITARIO

ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12
"NUOVO ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE
COMUNITÀ MONTANE" e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 10 del 20/12/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Capo I

Elementi costitutivi

Articolo 1 - Definizioni - natura giuridica

Articolo 2 - Ambito territoriale

Articolo 3 - Sede e Albo

Articolo 4 - Stemma - Gonfalone e Sigillo

Capo II

Attribuzioni

Articolo 5 - Ruolo e Autonomia normativa

Articolo 6 - Autonomia Statutaria

Articolo 7 - Autonomia regolamentare

Articolo 8 - Finalità e obiettivi

Articolo 9 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

Articolo 10 - Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Performance

TITOLO II – ORGANI

Capo I

Organi della Comunità montana

Articolo 11 - Articolazione degli organi

Capo II

Il Consiglio Generale

Articolo 12 - Definizione e ruolo

Articolo 13 - Competenze

Articolo 14 - Composizione

Articolo 15 - Durata

Articolo 15 - Il Presidente del Consiglio: Elezione, Poteri e Funzioni

Articolo 16 - Poteri e Doveri dei Consiglieri

Articolo 17 - Cessazione della carica di Consigliere

Articolo 18 - Seduta d'insediamento - Consigliere anziano

Articolo 19 - Sessioni e convocazione del Consiglio

Articolo 20 - Convocazione dei Consiglieri

Articolo 21 - Validità delle sedute consiliari

Articolo 22 - Validità delle deliberazioni

Articolo 23 - Verbali sedute

Articolo 24 - Gruppi - Conferenza dei capigruppo

Articolo 25 - Commissioni Consiliari

Articolo 26 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale

Capo III

La Giunta Esecutiva

Articolo 27 - Definizione e ruolo

Articolo 28 - Composizione ed elezione

Articolo 29 - Durata in carica e cessazione

Articolo 30 - Mozione di sfiducia

Articolo 31 - Competenze

Articolo 32 - Funzionamento della Giunta Esecutiva

Capo IV

Il Presidente

Articolo 33 - Definizione

Articolo 34 - Elezione - Durata in carica

Articolo 35 - Funzioni

Articolo 36 - Conferenza dei Sindaci

Capo V

Deliberazioni degli organi

Articolo 37 - Proposte di deliberazione

Articolo 38 - Deliberazioni

Articolo 39 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva

Articolo 40 - Esecutività e efficacia delle deliberazioni

Articolo 42 - Controllo e vigilanza

TITOLO III - ASSETTO STRUTTURALE

Capo I

Principi

Articolo 43 - Criteri informativi

Articolo 44 - Organizzazione

Capo II

Personale della Comunità Montana

Articolo 45 - Segretario generale

Articolo 46 - Dirigente

Articolo 47 - Responsabilità del dirigente

Articolo 48 - Responsabili dei servizi

Articolo 49 - Specifiche professionalità

TITOLO IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Articolo 50 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

Articolo 51 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

Articolo 52 - Programmi annuali operativi di attuazione

Articolo 53 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

Articolo 54 - Gestione dei servizi pubblici

Articolo 55 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Articolo 56 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici

Articolo 57 - Convenzioni

Articolo 58 - Consorzi

Articolo 59 - Accordi di programma

Titolo V - FINANZA - CONTABILITA' E PATRIMONIO

Articolo 60 - Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 61 - Entrate

Articolo 62 - Tesoreria

Articolo 63 - Revisione economico –finanziaria

TITOLO VI - DIRITTI DEI CITTADINI - PARTECIPAZIONE

Articolo 66 - Diritti

Articolo 67 - Diritto all'informazione

Articolo 68 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità

Articolo 69 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 70 - Diritti di consultazione e controllo sociale

Articolo 71 - Tutela dei dati personali

Articolo 72 - Forme di consultazione della popolazione

Articolo 73 - Referendum Consultivo

Articolo 74 - Istanze, petizioni e proposte

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 - Norma di rinvio

Articolo 76 - Pubblicazione ed Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Capo I

Elementi costitutivi

Articolo 1 - Definizioni - natura giuridica

1. La Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro è costituita per accorpamento delle Comunità montane Zona Partenio, Zona Vallo di Lauro e Baianese e Zona Montedonico Tribucco ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 2008 n. 12, modificata con la Legge Regionale 11 dicembre 2008 n. 20 e succede alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.

2. La Comunità, ente locale sovracomunale, costituisce Unione dei Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e articolo 2 della L. R. n.12/2008, per l'esercizio delle funzioni proprie e di funzioni conferite nonché per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

3. Ai fini del presente Statuto con il termine:

- a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana Partenio - Vallo Di Lauro;
- b) Legge sulla Montagna si intende la L. 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) Legge Regionale per lo Sviluppo delle Zone Montane si intende la L.R. 12 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si intende il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- e) Ordinamento sul Pubblico Impiego si intende il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Articolo 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della Comunità montana, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12 del 30.09.2008 e s.m.i. è individuato con il territorio dei Comuni di:

Avella (AV), Baiano (AV), Cervinara (AV), Lauro (AV), Mercogliano (AV), Monteforte Irpino (AV), Montefusco (AV), Moschiano (AV), Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Pannarano (BN), Pietrastornina (AV), Quadrelle (AV), Quindici (AV), Roccarainola (NA), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Santa Paolina (AV), Sant'Angelo a Scala (AV), Sirignano (AV), Summonte (AV), Taurano (AV), Torricioni (AV), Visciano (NA).

2. L'aggiunta e l'eliminazione di uno o più comuni, comportanti modifiche alla delimitazione territoriale delle Comunità montana, comporta automaticamente il Consiglio generale è integrazione o diminuzione dei rappresentanti dei comuni aggiunti o eliminati.

Articolo 3 - Sede e Albo

1. La Comunità montana ha la propria sede legale in Pietrastornina (Av) al Corso Partenio, 10.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio della Comunità, può essere costituita una sede operativa o possono essere costituiti uffici distaccati presso i Comuni aderenti.
3. La Comunità Montana ha un proprio Albo Pretorio, presente sul sito istituzionale della Comunità Montana in apposita Sezione, per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti, degli avvisi e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo quanto previsto dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 4 - Stemma - Gonfalone e Sigillo

1. La Comunità montana ha un proprio stemma e può dotarsi di un proprio Gonfalone riprodotto lo stemma della Comunità Montana.
2. Le fogge dello stemma, ed eventuali successive modifiche, vengono approvate dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Il Regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità.
4. Il sigillo è il timbro che reca lo stemma della Comunità Montana e ne identifica gli atti e i documenti.

Capo II

Attribuzioni

Articolo 5 - Ruolo e Autonomia normativa

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalle Leggi dello Stato, dalla Legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea, dalle Leggi regionali e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
2. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
3. Opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.
4. La Comunità montana, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione, con la Provincia, con le altre Comunità montane e con i comuni, per concorrere alla realizzazione di iniziative e di programmi, per la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico interessanti il proprio territorio.
5. La Comunità montana per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi ha autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle norme del presente Statuto.

Articolo 6 – Autonomia Statutaria

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione; disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio, l'accesso agli atti, la partecipazione al procedimento amministrativo, le forme di consultazione e di controllo sociale.
2. Lo Statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Se la maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le modifiche statutarie che possono essere proposte dalla Giunta esecutiva, da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo dei comuni membri, con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le proposte di modifica dello statuto, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del Consiglio generale entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
6. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'approvazione di un nuovo statuto. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, si applicano le norme contenute nello Statuto abrogato.
7. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Articolo 7 - Autonomia regolamentare

1. La Comunità montana adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi collegiali, degli uffici e dei servizi, all'esercizio delle funzioni proprie nonché gli altri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.
2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio generale che la esercita su iniziativa del Presidente, della Giunta esecutiva, di un quinto dei consiglieri generali in carica o su proposta dei dirigenti.
3. La delibera di approvazione dei regolamenti è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I Regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione ed entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione stessa, salvo che non sia diversamente stabilito nel Regolamento stesso.

Articolo 8 - Finalità e obiettivi

1. La Comunità montana nell'ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
 - cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita nel rispetto delle sue caratteristiche fisiche, culturali e sociali;
 - promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente valorizzando ogni tipo di risorsa della zona, nel quadro di una economia integrata.
2. In particolare:
 - programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 - promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo ai settori di cui all'art. 11 della L. n.97/1994;
 - tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
 - promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed in particolare all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:
 - realizzazione di opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo;
 - realizzazione di infrastrutture viarie integrate, rivolte a migliorare l'inserimento del territorio della comunità montana nell'ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici;
 - sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia, recupero dei territori incolti ed abbandonati;
 - gestione del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari, ovvero a mezzo di

costituzione, anche in forma coattiva, di consorzi forestali;

- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed eco-compatibili;
- delega ad altri enti o soggetti operanti sul territorio dell'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni;
- può acquistare o prendere in affitto o gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
- promuove, coordina e realizza interventi a favore della terza età, anche attraverso la socializzazione ed il trasferimento di conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri alle nuove generazioni;
- promuove, coordina e favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
- promuove, coordina e realizza interventi a favore dei giovani al fine di garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza sul territorio;
- può stipulare convenzioni con le Università e le Istituzioni scolastiche per attività di stage, servizi associati, master, iniziative culturali e di carattere formativo specialistico per gli studenti e/o per il suo personale;
- può aderire all'UNCCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani -;
- può costituire o partecipare a Fondazioni, Centri, Associazioni, Pro Loco, ad Unioni e ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in linea con le proprie finalità ed in armonia con quelli contemplati nel presente Statuto.

Articolo 9 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La Comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e dei servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate

Articolo 10 - Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Performance

1. La Comunità Montana promuove il principio di legalità, di pubblicità, di trasparenza e di prevenzione della corruzione attuando le norme e le finalità di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Attraverso il proprio sito web istituzionale garantisce l'accessibilità totale dei dati e documenti per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione all'attività amministrativa; realizzando le norme di legge della Trasparenza la Comunità Montana cura la più ampia informazione alla popolazione sulla propria attività.
3. Per il miglioramento della performance, promuove la cultura della responsabilità adottando per le finalità di cui Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m. i. un sistema permanente di valutazione in un'ottica di miglioramento della prestazione e della professionalità dei dipendenti per il perseguimento di finalità di sviluppo organizzativo attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate.

TITOLO II – ORGANI

Capo I

Organi della Comunità montana

Articolo 11 – Articolazione degli organi

1. Gli organi della Comunità montana sono:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Presidente del Consiglio Generale;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Presidente della Comunità Montana.
2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica degli organi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge statale, regionale e dalle norme del presente Statuto.
3. Ai componenti degli organi della Comunità montana in materia di status, di aspettative, permessi, indennità e di rimborsi di spese si applicano le disposizioni del Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art.14 della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12.
4. Sono incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente della Comunità Montana i dipendenti della Comunità Montana medesima.
5. La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, sempreché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente e nel rispetto della normativa di riferimento.
6. Gli organi collegiali della Comunità Montana possono riunirsi, su decisione del rispettivo Presidente, o nella sede legale od anche presso la sede operativa dell'ente.
7. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei comuni membri, il Consiglio generale, con ordinanza del Presidente del Consiglio, può riunirsi presso la sede di uno dei comuni stessi per discutere su questioni di specifico rilievo delle singole realtà comunali.

Capo II

Il Consiglio Generale

Articolo 12 - Definizione, ruolo e durata in carica

1. Il Consiglio generale, quale organo di rappresentanza dei comuni membri, determina l'indirizzo politico della Comunità montana attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo sugli altri organi dell'ente.
2. Esercita il proprio ruolo conformandosi ai principi, ai criteri stabiliti dalle leggi, dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
3. Il Consiglio generale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
4. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri e la composizione dei gruppi consiliari.

Articolo 13 - Competenze

1. Il Consiglio generale ha competenza per gli atti fondamentali previsti dall'articolo 12 della L.R. 30 n. 12/2008 ed in particolare:
 - a) lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione;

- d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;
 - g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;
 - i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sono sottoposte a ratifica del Consiglio generale nella prima seduta utile da tenersi comunque entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 14 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Generale è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da loro delegati, scelti dai Sindaci stessi con atto proprio tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi Comuni.
2. L'atto di delega può essere per la specifica seduta ovvero può essere generale, per tutte le sedute, con revoca sempre possibile, trattandosi di atto personale. E' fatto salvo, in caso di delega generale, il potere di sostituzione del Sindaco a prendere parte alla seduta in caso di impossibilità del delegato.
3. L'eventuale revoca della delega conferita dal Sindaco deve essere tempestivamente comunicata con apposita nota all'Ufficio di Segreteria della Comunità Montana, e, comunque, deve pervenire prima della seduta del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento; quarantacinque giorni prima della scadenza i comuni partecipanti provvedono al suo integrale rinnovo con le modalità previste dall'art. 9 della L.R. n.12/2000.
5. In caso di rinnovo dei Consigli Comunali di almeno la metà dei Comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del Consiglio generale.
6. Il Presidente e la Giunta, decaduti per effetto della scadenza del Consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato Consiglio Generale.
7. Nei casi in cui allo scioglimento di un Consiglio Comunale consegua la nomina di un Commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 267/2000 o nei casi di nomina della Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, il Commissario o il Presidente della Commissione diviene automaticamente componente del Consiglio Generale della Comunità.

Articolo 15 - Il Presidente del Consiglio: Elezione, Poteri e Funzioni

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri della Comunità Montana.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella medesima seduta, a nuova votazione ed è eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di ulteriore esito negativo si procede, nella medesima seduta, a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano per età.
4. Al Presidente del Consiglio è attribuita la potestà di convocazione del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Comunità Montana, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso.
5. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni, di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

6. Promuove l'esercizio delle funzioni del Consiglio Generale previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Realizza, d'intesa con il Presidente della Comunità Montana, il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio Generale, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Presidente della Comunità Montana è responsabile.

8. Il Presidente del Consiglio inoltre:

- a) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- b) propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea;
- c) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite;
- d) attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 e dall'art. 153 , comma 5°, del D. Lgs n. 267/2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'assemblea e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- e) programma le adunanze del Consiglio e convoca le commissioni consiliari;
- f) cura i rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
- g) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in conformità allo statuto e all'apposito regolamento;
- h) promuove, altresì, ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri della Comunità previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;
- i) adempie alle altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento.

Articolo 16 - Poteri e Doveri dei Consiglieri comunitari

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunitari tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale; il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di atto deliberativo o mozione, redatti dal Consigliere proponente.

3. Possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività della Comunità Montana o che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.

4. I Consiglieri Comunitari rappresentano l'intero Consiglio senza vincolo di mandato.

5. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e degli altri Organi Collegiali dei quali fanno parte, nonché di mantenere nei casi specificatamente previsti dalla legge, il segreto d'ufficio.

6. I consiglieri decadono dalla carica quando non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del Consiglio generale.

7. I motivi della decadenza devono essere notificati dal Presidente del Consiglio al Consigliere e il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni e giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine concesso al Consigliere, il Consiglio Generale definitivamente delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con votazione palese.

8. La decadenza è in ogni caso deliberata dal Consiglio qualora il Consigliere non abbia provveduto a far pervenire le sue giustificazioni entro il termine previsto dal comma 3.

9. La deliberazione di decadenza deve essere notificata al Consigliere dichiarato decaduto ed al Sindaco del Comune rappresentato perché provveda alla sua sostituzione.

Articolo 17 - Cessazione della carica di Consigliere

1. I singoli membri del Consiglio cessano dalla loro carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni: il consigliere della Comunità Montana, che intende dimettersi dalla carica deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Sindaco del Comune di appartenenza, con contestuale comunicazione

al Presidente della Comunità Montana; le dimissioni, in ogni caso, sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla data di presentazione al protocollo della Comunità Montana;

c) decadenza dalla carica di Sindaco;

d) perdita della qualità di Consigliere comunale: con la perdita a qualsiasi titolo dello status di Consigliere Comunale, che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana, ogni membro cessa per ciò stesso dalla carica di Consigliere della Comunità Montana;

e) rimozione ai sensi di legge;

f) decadenza di cui al precedente articolo 16;

g) altre cause previste dalla legge.

2. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere generale, il Sindaco provvede alla sua sostituzione nei trenta giorni successivi alla cessazione.

3. Il Consigliere generale, che sostituisce un altro consigliere cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi causa, il comune continua ad essere rappresentato dal consigliere generale dallo stesso individuato fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di individuazione del successore o, se antecedente, fino alla nomina del commissario straordinario.

Articolo 18 - Seduta d'insediamento e presidenza

1. La convocazione del Consiglio Generale, per la seduta di insediamento, è fatta dal Presidente, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti dei Comuni relativi all'individuazione del rappresentante in seno al Consiglio Generale, in mancanza è individuato il Sindaco, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 19.

2. Essa è presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del Presidente del Consiglio Comunitario, salva la sua immediata esecutività

3. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente della Comunità Montana e la Giunta esecutiva, secondo le modalità previste dal successivo articolo 33.

Articolo 19 - Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, di prima e seconda convocazione.

2. Le sessioni ordinarie sono convocate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e dell'adozione o modifica dello Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio provvede altresì a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità più prossima, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta, qualora di competenza dell'Organo Consiliare; a tal fine i consiglieri richiedenti allegano all'istanza di convocazione il testo delle proposte di deliberazioni, con allegati i pareri obbligatori, o delle mozioni da discutere.

4. Il Consiglio può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

6. Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente del Consiglio, nel qual caso sarà dato pubblico avviso nei Comuni della Comunità Montana.

Articolo 20 - Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente del Consiglio mediante notifica ai rispettivi recapiti dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di appartenenza,

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie e tre giorni per le sedute straordinarie. In casi di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'eventuale giorno ed ora

della seconda convocazione. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio generale in giorni successivi, anche non consecutivi.

4. Tutte le proposte comprese nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Comunità Montana almeno 24 ore prima di ciascuna seduta, esclusi i festivi; nei casi di urgenza, il deposito avviene contestualmente alla convocazione dell'adunanza.

5. La seduta di seconda convocazione, che segue ad prima andata deserta per mancanza del numero legale, non può avere luogo nello stesso giorno e può essere preannunciata dall'avviso di prima convocazione.

6. In caso di seduta deserta, se prevista la seconda convocazione, l'ufficio procedente ne dà comunicazione ai consiglieri assenti.

7. La convocazione del Consiglio unitamente all'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio Generale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità montana e pubblicizzato

8. Il Presidente del Consiglio, per esigenze istituzionali, può invitare nella sala i funzionari comunitari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

9. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire chiarimenti e illustrazioni

10. Alla seduta del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di altri Enti ed Associazioni, nonché esperti di provata professionalità.

Articolo 21 - Validità delle sedute consiliari

1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.

3. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

Articolo 22 - Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione;

3. Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge. Per le nomine, la votazione avviene a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso sono validamente nominati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati conseguano la parità di voti, viene eletto il più anziano di età, fatte salve eventuali riserve previste dalla legge.

4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

5. Le votazioni infruttuose, intendendosi per tali quelle a parità di voti, possono essere ripetute seduta stante qualora la legge non disponga diversamente per la specifica fattispecie.

6. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio Generale non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta.

Articolo 23 - Verbali sedute

1. Il Segretario Generale della Comunità Montana partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio o a chi presiede l'adunanza, il relativo verbale, la cui minuta può essere stesa anche mediante sistemi di riproduzione fonetica ovvero di steno -dattilografia. La minuta dei verbali è atto non ufficiale di supporto al Segretario, pertanto non è documento soggetto alle disposizioni sull'accesso.

2. Il Presidente, qualora il Segretario generale o il suo sostituto debbano astenersi dal prendere parte alla trattazione di un punto all'ordine del giorno, affida le funzioni di verbalizzante ad uno dei consiglieri, così come per la Giunta esecutiva, con l'obbligo di esplicitarne le motivazioni e farne espressa menzione nel verbale.

3. Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo e ha diritto che nel verbale venga riportata qualunque dichiarazione che lo stesso depositi, in forma scritta seduta stante al Segretario, dopo averne dato lettura al consesso.

Articolo 24 - Gruppi - Conferenza dei capigruppo

1. Tutti i consiglieri sono tenuti ad aderire ad un gruppo, composto da almeno due consiglieri generali. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare possono costituirsi in un unico gruppo misto.
2. Entro dieci giorni dalla seduta d'insediamento del Consiglio generale ciascun gruppo costituito nomina il capogruppo e lo comunica per iscritto al Presidente.
3. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al Consiglio generale dal Presidente, per la formale presa d'atto, nella prima seduta utile.
4. Nelle more della nomina dei capigruppo, per ciascun gruppo costituito viene considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.
5. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio può essere convocata dal Presidente la Conferenza dei capigruppo presieduta dal medesimo.
6. La Conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo, che concorre alla programmazione delle riunioni consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Articolo 25 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi per particolari materie dell'attività amministrativa della Comunità Montana e per un migliore esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio può istituire altresì Commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni, incaricate di esperire indagini conoscitive ed, in generale, di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della comunità montana.
3. Le Commissioni Consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni su temi specifici e di riferire al Consiglio, esprimendo un parere obbligatorio e non vincolante.
4. Possono essere chiamate ad esprimere pareri su questioni che il Presidente o la Giunta ritengano di sottoporre loro. Le Commissioni possono formulare proposte di deliberazioni ed elaborare lavori preparatori per interventi in determinati settori.
5. La prima seduta delle Commissioni sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano chiamato a far parte della commissione; le Commissioni nella prima seduta eleggono al proprio interno il rispettivo Presidente, che assumerà la presidenza e provvederà alle successive convocazioni.
6. Le Commissioni consiliari saranno disciplinate per le materie attribuite, nei poteri e nell'organizzazione dei lavori dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Articolo 26 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, la composizione dei gruppi consiliari nonché la costituzione, le materie, la composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari.

Capo III

La Giunta Esecutiva

Articolo 27 - Definizione e ruolo

1. La Giunta esecutiva è l'organo collegiale di governo della comunità montana. Impronta la propria attività ai principi della collegialità decisionale e della visione d'insieme degli interessi dei comuni membri.

2. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio generale.
3. La Giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio generale.

Articolo 28 - Composizione ed elezione

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Comunità Montana e da un numero di assessori non superiore a 4.
2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e Assessore esclusivamente i membri in carica del Consiglio generale.
3. Non possono far parte della Giunta Esecutiva contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente.
4. L'elezione avviene nella seduta di insediamento sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, di Assessore con gli indirizzi di politica amministrativa e a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
5. La votazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi quarantacinque giorni.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio Generale è sciolto ai sensi di legge.
7. Dopo l'intervenuta elezione degli Assessori, componenti la Giunta Esecutiva, il Presidente della Comunità Montana, con proprio decreto, potrà individuare tra gli Assessori eletti un Assessore al quale attribuire la carica di Vice Presidente.
8. Il Vice-Presidente, oltre alle mansioni relative alla carica di Assessore coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge.
9. La decadenza dalla carica di Assessore è regolata dalla legge e dal presente Statuto ed è dichiarata dalla Giunta Esecutiva secondo le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri.

Articolo 29 - Durata in carica e cessazione

1. La Giunta Esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva e, di norma, resta in carica per la durata del Consiglio Generale; i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico.
2. La vacanza della carica di Presidente, di Vice Presidente e di Assessore si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
3. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, nel qual caso va immediatamente applicato il dettame normativo delle Leggi anzidette.
4. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei componenti della Giunta Esecutiva comportano la decadenza dell'intero organo con effetto dall'elezione della nuova Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva uscente rimane in carica sino all'insediamento della successiva per gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Le dimissioni di cui al precedente comma sono presentate personalmente al Segretario Generale della Comunità Montana ed hanno effetto immediato; il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio generale per l'elezione del nuovo esecutivo entro 10 giorni.
6. Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo di uno dei componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Comunità Montana contenente il nominativo del sostituto, convoca il Consiglio per la sostituzione.
7. Il Consiglio Generale, sulla base di una richiesta motivata del Presidente della Comunità Montana che contenga l'indicazione dei sostituti, può revocare uno o più assessori, ma non oltre la metà dei componenti la giunta esecutiva; per la revoca è necessario il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive da effettuarsi nella stessa seduta.

8. Il voto del Consiglio generale contrario ad una proposta del Presidente della Comunità Montana o della Giunta esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 30 - Mozione di sfiducia

1. Il Presidente e la Giunta esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e contenere un nuovo documento programmatico con l'indicazione del nominativo del nuovo Presidente e della Giunta Esecutiva.
3. La mozione dovrà essere comunicata ai singoli componenti la giunta esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Laddove il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio generale nei termini di cui sopra, vi provvede entro i successivi cinque giorni il Consigliere anziano.
5. La mozione di sfiducia va discussa esclusivamente in prima convocazione e deve ottenere, per la sua approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Articolo 31 - Competenze

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di governo della Comunità Montana e collabora con il Presidente per l'attuazione degli indirizzi programmatici.
2. La Giunta Esecutiva provvede:
 - a) ad adottare gli atti di amministrazione ordinaria o attinenti l'organizzazione o, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, Statuto o regolamento, del Presidente e del Segretario, dei dirigenti o dei responsabili di servizi;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale entro i termini stabiliti dalla legge ovvero, prelevamenti dal fondo di riserva da comunicare successivamente al Consiglio Generale;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale formulando, tra l'altro, proposte di atti consiliari;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Generale;
 - e) a riferire annualmente, in sede di rendiconto, sulla propria attività;
 - f) ad approvare le dotazioni organiche e relative variazioni;
 - g) ad adottare il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e relativi appendici, sulla base dei criteri adottati dal Consiglio Generale, nonché le discipline di convenzionamento per l'esercizio di uffici in regime di scavalco o convenzione.

Articolo 32 - Funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana che fissa gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, provvede il Vice Presidente; la convocazione può essere fatta, senza particolari formalità, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
3. Il Presidente può conferire al Vice Presidente e agli Assessori compiti di coordinamento di settori omogenei di attività, dandone comunicazione al Consiglio Generale nella prima seduta utile.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti; le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano; nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Il Segretario generale della Comunità Montana partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta.
7. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e Responsabili dei servizi, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.

8. La Giunta può adottare per le modalità di convocazione ed il suo funzionamento un proprio regolamento interno.

Capo IV

Il Presidente della Comunità Montana

Articolo 33 - Definizione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, assicura l'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive dell'ente.

3. Il Presidente, ad intervenuta elezione della Giunta da parte del Consiglio, nomina con proprio decreto, tra gli Assessori eletti, il Vice Presidente.

4. In caso di impedimento transitorio il Presidente della Comunità Montana è sostituito dal Vice Presidente.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il Consiglio generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 34 – Elezione - Durata in carica

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio generale nel suo seno assieme alla Giunta esecutiva secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 28 e resta in carica per la durata del Consiglio Generale che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore.

2. Il Presidente cessa dalla carica per:

a) dimissioni: le dimissioni sono presentate personalmente al Segretario Generale della Comunità Montana e diventano immediatamente efficaci;

b) perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del Consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina;

c) decadenza: la decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio Generale che delibera con voto palese;

d) rimozione;

e) mozione di sfiducia come previsto dal precedente articolo 30;

f) altre cause previste dalla legge.

3. Il voto contrario del Consiglio Generale ad una proposta del Presidente o della Giunta Esecutiva non comporta l'obbligo delle dimissioni del Presidente medesimo.

4. In tutti i casi di cessazione del Presidente cessa dalle funzioni anche la Giunta Esecutiva dal medesimo presieduta, restando in carica sino alla elezione della nuova giunta solo per gli atti necessari ad evitare un danno per l'ente.

Articolo 35 - Funzioni

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Amministrazione della Comunità Montana; dirige e coordina l'attività della Giunta Esecutiva e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. Svolge, oltre a quelle già indicate nei precedenti articoli, le seguenti funzioni:

a) ha, in via esclusiva e non delegabile, la rappresentanza legale dell'Ente;

b) rappresenta la Comunità Montana nella assemblea delle associazioni, società e consorzi a cui la stessa partecipa;

c) sovrintende all'attività amministrativa, sia per le funzioni proprie sia delegate, impartendo direttive in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi;

d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva, stabilendo gli argomenti da trattare;

e) dirige la attività della Giunta Esecutiva, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio Generale;

g) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- i) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, società ed istituzioni, sulla base dei criteri stabilite dal Consiglio Generale, qualora la nomina e la revoca non siano di competenza del Consiglio Generale stesso;
- j) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi a cui la legge affida l'eventuale controllo su alcuno degli atti amministrativi emanati dall'ente.
- l) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale;
- m) rappresenta l'Ente in giudizio sia come attore che come convenuto promuovendo i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie previa deliberazione dell'esecutivo in tal senso;
- 3. Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, rispettandosi le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano la competenza dei dirigenti.
- 4. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza; ad essi può essere altresì delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Presidente.
- 5. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana; in aggiunta, il Presidente può attribuire a singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.
- 6. Il Presidente può altresì delegare i Consiglieri per la trattazione di specifiche questioni; nel caso di specie la potestà del delegato concorre con quella del Presidente ma non la sostituisce. Il Consigliere delegato, potrà essere invitato dal Presidente a partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Giunta per riferire sulla specifica materia oggetto di delega.
- 7. Il Presidente può altresì delegare ai componenti della Giunta o del Consiglio Generale la rappresentanza in Enti, comitati, aziende, associazioni, consorzi, organismi, partecipati o di diretta o indiretta emanazione della Comunità Montana.
- 8. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Articolo 36 - Conferenza dei Sindaci

- 1. E' istituita, come organo dotato di iniziativa propria e come organo di consultazione e per la cooperazione tra la Comunità Montana e i Comuni, la "Conferenza dei Sindaci" presso la Comunità Montana; è composta dai sindaci dei comuni parte della Comunità.
- 2. La conferenza potrà assicurare alla Giunta la propria collaborazione formulando proposte per iniziativa propria, esprimendo pareri ogni qual volta ne venga richiesta per argomenti ritenuti meritevoli di un particolare esame collegiale, esprimendo pareri in materia di gestione associata dei servizi di competenza comunale e su altre materie sottoposte al suo esame dal Presidente.
- 3. La conferenza dei sindaci viene convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana o da un Sindaco da lui delegato e risulta validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Funge da segretario della conferenza un dipendente della comunità Montana all'uopo designato.
- 4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. La funzione informativa, istruttoria e consultiva della Conferenza dei Sindaci non pregiudica le competenze decisionali degli organi deliberativi della Comunità Montana.
- 6. La conferenza dei sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei sindaci che la compongono.
- 7. La Conferenza dei Sindaci eserciterà anche le funzioni fissate dalle convenzioni regolanti la gestione associata di servizi e funzioni comunali.

Capo V

Deliberazioni degli organi

Articolo 37 - Proposte di deliberazione

- 1. Ogni deliberazione adottata dal Consiglio Generale o dalla Giunta Esecutiva deve essere preceduta dalla relativa proposta formulata secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 2. Il diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio Generale è attribuito al Presidente della Comunità Montana, alla Giunta Esecutiva e ad ogni Consigliere.

3. Hanno invece diritto di proposta alla Giunta Esecutiva il Presidente, il Vice Presidente gli Assessori, il Segretario Generale e i Responsabili degli uffici e dei servizi, limitatamente alle materie e alle attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità gestionale.

Articolo 38 - Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione debbono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni in ordine alla regolarità tecnica e, qualora richiesta, contabile e di copertura finanziaria, escluse le proposte degli atti di mero indirizzo e/o direttive e di atti di natura squisitamente politica che non comportino, anche indirettamente, assunzione di impegni ed oneri.
2. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, il Consiglio Generale o la Giunta Esecutiva, se ritengono di deliberare in modo difforme, devono adeguatamente motivare la loro decisione.
3. Nel caso in cui la proposta subisca una modifica sostanziale in sede di esame del Consiglio Generale o della Giunta Esecutiva, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri di cui al comma 1.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi potranno assistere, se richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale, alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, al fine di fornire elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Articolo 39 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette decadono se non sono ratificate dal Consiglio Generale entro sessanta giorni da quello della loro adozione.
3. Il Consiglio Generale, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta Esecutiva, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 40 - Esecutività e efficacia delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti.

Articolo 42 - Controllo e vigilanza

1. La Comunità montana attua i controlli strategico e gestionale secondo le norme di legge e le disposizioni dei regolamenti interni.

TITOLO III - ASSETTO STRUTTURALE

Capo I **Principi**

Articolo 43 - Criteri informativi

1. La Comunità montana, al fine di assicurare l'espletamento delle attività istituzionali, le funzioni delegate e corrispondere dinamicamente ai programmi ed indirizzi generali e di governo approvati dal Consiglio e ai progetti stabiliti dalla Giunta, disciplina l'organizzazione amministrativa ed il funzionamento dell'ente con l'adozione di strumenti organizzativi flessibili, di uffici di promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni, in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto e agli indirizzi generali del Consiglio.
2. La Comunità montana a tal fine informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

- organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, attraverso la massima flessibilità delle strutture in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili ed un coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative;
- autonomia e funzionalità, efficacia ed efficienza;
- separazione delle competenze tra gli organi politici e la dirigenza, spettando agli uni le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le funzioni di controllo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e agli altri gli atti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno.
- sviluppo della professionalità dei lavoratori, anche attraverso il lavoro di gruppo, la individuazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti, la flessibilità della struttura.

Articolo 44 - Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola in unità organizzativa (Settori, servizi e uffici) di diversa complessità, sulla base di esigenze operative, dei programmi di azione approvati dagli organi della Comunità Montana e con le modalità che le consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.
2. L'organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione intersettoriale in modo da assicurare il coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative e l'attività amministrativa dei responsabili delle unità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi proposti e programmati dall'Ente.
3. La Giunta esecutiva, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001, delle disposizioni di legge, degli accordi collettivi nazionali, sulla base delle indicazioni dello Statuto e dei criteri indicati al precedente articolo 43, disciplina con apposito regolamento e sue appendici l'organizzazione dei Settori funzionali e dei relativi Servizi ed Uffici sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la Comunità montana disciplina:
 - le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostutture;
 - la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - il Segretario generale - il Vice segretario;
 - la dirigenza;
 - i Responsabili dei Settori e dei servizi;
 - il ricorso ad acquisizione di personale in regime di scavalco o convenzione;
 - il ricorso a collaborazioni esterne con la stipula di apposite convenzioni, per il conseguimento di specifici obiettivi, determinati e previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno della Comunità Montana figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali;
 - il ricorso a personale esterno per i posti di responsabili delle unità organizzativa all'interno dell'Ente, in caso di vacanza degli stessi, nei limiti previsti dalle leggi (nazionali e regionali) e secondo le modalità appositamente previste dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.
 - ogni ulteriore aspetto concernente l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Capo II

Personale della Comunità Montana

Articolo 45 - Segretario generale

1. La Comunità Montana ha un Segretario titolare, nominato dal Presidente, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e reclutato secondo le procedure e modalità previste dalla normativa vigente, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Nei casi di vacanza è fatta salva la possibilità di ricorso a forme di scavalco assicurate con Segretari di altre Comunità Montane o con Segretari iscritti allo specifico Albo dei Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario è il più elevato dirigente della Comunità Montana, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività ed esercita funzioni di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Con deliberazione della Giunta Esecutiva può essere individuato, tra i funzionari della Comunità montana, sempreché in possesso di adeguata professionalità in materia giuridica -amministrativa, un Vice Segretario con il compito di sostituire il Segretario in caso di assenza o di impedimento, temporaneo nei limiti temporali consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Il Vice Segretario, qualora non abbia i requisiti previsti per l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali, di cui al D.P.R. 465/97 non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

Articolo 46 - Dirigente

1. Al vertice dei settori funzionali in cui è organizzato l'ente è preposto un dirigente che ne coordina l'attività e ne dirige la struttura, anche attraverso i responsabili dei servizi.

2. Il dirigente è preposto alla direzione delle strutture con tutti i compiti connessi e riguardanti anche l'adozione degli atti impegnativi verso l'esterno per l'amministrazione.

3. Esercita la propria responsabilità funzionale, sia a livello generale che di specifico programma o progetto, con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.

4. Il dirigente temporaneamente assente od impedito designa un sostituto tra i funzionari dell'ente.

5. Al dirigente spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente, in base alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e secondo le specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

7. Gli atti del dirigente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di determinazioni.

Articolo 47- Responsabilità del dirigente

1. Il dirigente è responsabile dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'intera organizzazione operativa cui è preposto.

2. In relazione alle materie di propria competenza, ogni dirigente esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative che la richiedono.

3. E' responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle generali risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 48 - Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio individuato dal regolamento è affidato dal dirigente ad un responsabile, il quale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo del responsabile del servizio, l'incarico della sostituzione è attribuito dal dirigente ad altro dipendente.

Articolo 49 - Specifiche professionalità

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, riferiti alla direzione ed all'assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica, all'informatizzazione, nonché alla gestione associata di servizi, la Comunità montana potrà ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità o ad altri strumenti flessibili di acquisizione di professionalità consentiti dalle normative per tempo vigenti.

2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno fissati limiti, criteri e modalità

per il ricorso a tali collaborazioni esterne.

TITOLO IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Articolo 50 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La Comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate in particolare per:

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

Articolo 51 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede ai suoi aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione dell'attività propria della comunità montana; esso è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli comunali da gestire in forma associata.

Articolo 52 - Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti l'elencazione delle opere e delle iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio di riferimento, oltre all'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

Articolo 53 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

1. Una speciale sezione del programma annuale operativo di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico della comunità montana deve necessariamente riguardare l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali

2. La sezione del programma annuale operativo riguardante l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni interessati contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 54 - Gestione dei servizi pubblici

1. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è

opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

- in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
- mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

4. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici comporta l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Articolo 55 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. La Comunità montana, al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 56 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici

1. La Comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti ed organismi pubblici, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30, 31 e 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo i principi contenuti nei seguenti articoli.

Articolo 57 - Convenzioni

1. La Comunità montana promuove la stipula con i comuni membri ed aggregati, con comuni esterni all'area territoriale di pertinenza della comunità montana, con altre comunità montane, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, di apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi nonché per la realizzazione di specifici programmi,

2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la sua realizzazione.

3. La convenzione viene approvata dal Consiglio generale.

Articolo 58 - Consorzi

1. Il Consiglio generale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi o aziende consortili tra enti e con privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per il conseguimento di economie di scala, qualora non risulti conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di una delle forme gestionali previste nel precedente articolo 54.

Articolo 59 - Accordi di programma

1. La Comunità montana, per l'attuazione del proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico e/o di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo le modalità fissate nell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo V – FINANZA - CONTABILITA' E PATRIMONIO

Articolo 60 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è stabilito dal D. Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni.

2. La Comunità Montana applica i principi contabili stabiliti dall'Ordinamento con apposito Regolamento di Contabilità, secondo modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche.

Articolo 61 - Entrate

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e conferite in base alle norme dell'ordinamento approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 provenienti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, nonché dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. Per i comuni membri potrà essere previsto l'obbligo di quote associative nell'intesa che il relativo gettito avrà come specifica e vincolata destinazione le spese di funzionamento della Comunità Montana nella misura stabilita dal Consiglio comunitario nella delibera di approvazione delle quote.
3. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza di altri enti devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
2. La Comunità montana dispone anche del concorso alle spese di gestione in forma associata dei servizi da parte dei comuni membri e/o aggregati, in proporzione alla popolazione residente in ogni comune, rilevata nell'ultimo censimento ufficiale e in rapporto alla superficie territoriale di ciascun comune.

Articolo 62 - Tesoreria

1. La Comunità montana ha un proprio servizio di tesoreria al quale si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il servizio di tesoreria è affidato a soggetti abilitati a svolgere il servizio secondo la normativa di riferimento mediante procedura ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza e secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
3. L'affidamento del servizio è effettuato in base allo schema di convenzione deliberato dal Consiglio generale.
4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto potrà essere rinnovato nei confronti del medesimo soggetto.

Articolo 63 - Revisione economico –finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria della Comunità, come disciplinata dal Titolo VIII del D. Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni, è affidata ad un solo revisore.
2. Il revisore dei conti viene eletto mediante sorteggio dall'elenco dei Revisori effettuato dalla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge 14/09/2011 n. 148 e Decreto di attuazione del Ministro dell'Interno del 15/02/2012 n. 23 e nominato con delibera del Consiglio generale.
3. Al revisore spetta il compenso stabilito dal Consiglio generale nella delibera di nomina, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Funzioni, cessazione e revoca dall'incarico sono disciplinate per legge.

Articolo 64 - Controlli interni di gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce forme, tipologia ed organizzazione dei controlli interni di gestione.
2. Per l'effettuazione dei controlli interni di gestione di cui al comma precedente, la Comunità montana promuove e favorisce l'istituzione di uffici unici con i comuni membri ed altri enti locali, mediante convenzione che ne disciplini modalità costitutive e di funzionamento.

Articolo 65 - Demanio - Patrimonio - Inventario

1. La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi di legge e di cui si avvale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati dall'ente, possono essere dati in affitto nelle forme di legge e secondo i canoni del mercato corrente.
3. Il comodato gratuito è consentito limitatamente a soggetti non profit o soggetti sociali, compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente.
3. La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme vigenti in materia
4. L'attività gestionale, la conservazione e l'utilizzazione dei beni nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario, sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI - DIRITTI DEI CITTADINI - PARTECIPAZIONE

Articolo 66 - Diritti

1. La Comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Articolo 67 - Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita un'informazione sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità montana istituisce uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 68 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti e d'imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 69 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. La Comunità montana disciplina nei modi e termini stabiliti dalla legge il diritto di accesso civico, il diritto di accesso generalizzato e il diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati attraverso l'approvazione dei regolamenti di attuazione.

2. Viene altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al precedente comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 70 - Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

Articolo 71 - Tutela dei dati personali

1. La Comunità montana nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 adotta le misure di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali e assicura il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

Articolo 72 - Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, il Consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, secondo le procedure stabilite nello specifico regolamento.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione e si avvalgono di strumenti attuativi quali: a) questionari; b) indagini per campione c) assemblee pubbliche; d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i comuni del comprensorio montano.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli ed associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana, nei modi previsti dal Regolamento di cui al comma 1.

Articolo 73 - Referendum Consultivo

1. Il Referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio
2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana.
3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in parte del territorio della Comunità Montana per materie di specifica competenza del territorio stesso.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali, di pianificazione urbanistica, di regolamento del Consiglio o quando sullo stesso argomento è stato già indetto referendum nell'ultimo triennio.
5. Il Consiglio prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla sua proclamazione e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
6. Il Consiglio Generale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Articolo 74 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria della Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente. Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici ed eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione nei termini previsti dal Regolamento.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico, alla legge sulla montagna, alla legge istitutiva ed alla legge regionale, nonché, le norme, in quanto compatibili, vigenti per gli altri enti locali.

Articolo 76 - Pubblicazione ed Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità montana oltre che sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo il trentesimo giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
3. Analogamente le modifiche allo Statuto esplicano gli effetti trascorso il periodo di pubblicazione di cui al comma precedente.